

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, in riforma della sentenza del Tribunale, riteneva l'imputato colpevole sia per i reati di lesioni e detenzione e porto d'arma in relazione ai quali era stato condannato in primo grado, che per il reato di estorsione, per il quale invece vi era stata assoluzione; veniva inflitta la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 3500 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che deduceva:

2.1. vizio di legge: nel decreto che ha disposto d'urgenza le intercettazioni ambientali non vi sarebbe la motivazione in ordine alla necessità di avvalersi di impianti esterni rispetto a quelli disponibili presso la Procura; la motivazione offerta si risolverebbe in una formula di stile come, peraltro era stato riconosciuto dal Tribunale per il riesame;

2.2. vizio di legge e di motivazione: la sentenza impugnata aveva ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado senza rinnovare il dibattimento attraverso l'assunzione delle prove dichiarative (tra le quali quella relativa alla testimonianza della persona offesa) acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod.proc.pen.;

2.3. vizio di legge e di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per l'estorsione: dall'analisi degli elementi di prova raccolta non emergerebbe alcun contributo dell'imputato, né causale, né agevolatore, alla consumazione del delitto di estorsione;

2.4. vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso anomalo in relazione ai reati di lesioni e di detenzione e porto in pubblico di arma da fuoco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo che deduce la carenza di motivazione in relazione alla necessità di utilizzare impianti esterni è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito dell'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della Procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico-

strutturale", concernente le condizioni materiali dell' impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Cass. sez. 6 n. 17231 del 14/04/2010, Rv. 247010); per il caso di inidoneità funzionale l'adempimento dell'obbligo di motivazione implica che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. un. n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236754).

1.2. Nel caso di specie, dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito, emerge che il decreto contestato ha assolto all'onere motivazionale in quanto si chiarisce che alla base dell'uso di impianti esterni vi era la necessità di rispondere ad una esigenza funzionale indifferibile, quale quella di identificare gli interlocutori e di assumerli a sommarie informazioni nell'immediatezza dell'ascolto delle conversazioni; veniva cioè rilevata l'esigenza di coordinare l'ascolto con i servizi sul territorio al fine di «conseguire elementi indifferibili per accertare i fatti coordinando in tempo reale l'attività di ascolto con altre investigazioni» (v. pag. 22 sentenza di primo grado richiamata a pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, in quanto si presenta rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, oltre che coerente con le emergenze probatorie emerse del corso della progressione processuale.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Il ricorrente deduce il difetto di rinnovazione delle prove dichiarative acquisite in primo grado sulla base dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.: la mancata acquisizione non rispetterebbe le garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione Edu e non sarebbe coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite in materia di obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria (Cass. sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486; Cass. sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 - dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786).

2.2. In materia di ribaltamento della sentenza assolutoria il collegio ricorda che il primo onere che incombe sul giudice di secondo grado è quello di fornire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti utilizzati dal primo giudice per giustificare l'assoluzione. Tale onere è generale ed è attivo anche nei casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa ma si

fondi su altre prove (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri etc).

Sul punto la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che il collegio condivide, che "nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, "dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti", questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e "della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (cfr., per tutte, Cass. sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, dep.11/11/2008, Pappalardo, Rv. 242330, Cass. sez. un, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231674).

2.3. Le Sezioni unite hanno interpretato tale onere di fornire una motivazione rafforzata, affermando che esso implica anche la necessità di consolidare il compendio probatorio disponibile attraverso la rinnovazione della audizioni testimoniali (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486; Cass. sez. un. n. 18620 del 19/01/2017 - dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786). Tale approdo ermeneutico è fondato sulla valorizzazione della regola di valutazione contenuta nell'art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata solo nei casi in cui non vi sia alcun dubbio ragionevole in ordine alla responsabilità. Secondo le Sezioni unite nel «quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla *reformatio in pejus* si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale»; pertanto «la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: tale presupposto, infatti, al di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte» (Cass. sez. un, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486). La Cassazione ha dunque ritenuto necessario che il rafforzamento motivazionale della sentenza d'appello che riforma l'assoluzione si esprima anche attraverso la valutazione "diretta" della prova dichiarativa decisiva, che deve essere riassunta nel dibattimento di secondo grado.

Le Sezioni unite sono giunte ad estendere l'onere di rinnovazione anche il relazione al giudizio cartolare per eccellenza, ovvero l'abbreviato c.d. "secco", senza rinnovazione istruttoria. Si è così affermato che «perchè, l'*overturning* si concretizzi davvero in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove rivelatesi decisive. La motivazione risulterebbe altrimenti affetta dal vizio di aporia logica derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sé l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti. Invero, anche nell'ambito del giudizio abbreviato l'imperativo della motivazione rafforzata è destinato ad operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di una istruttoria - quantunque non espletata nel giudizio di primo grado - e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva (Cass. sez. un. n. 18620 del 19/01/2017 - dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786)

2.4. Si tratta di un percorso ermeneutico che trova solo parziale conferma nella giurisprudenza della Corte Edu, che con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolve in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (*Dan v. Moldavia*, Corte Edu, 5 luglio 2011; *Manolachi v. Romania*, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; *Flueras v. Romania*, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; *Hanu v. Romania*, ric. 10890/04; più recentemente *Moinescu v. Romania*, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; *Nitulescu v. Romania*, Corte Edu, III sez. 22.9.2015; *Lorefice v. Italia*, Corte Edu, 1 sez., 29 giugno 2017).

La Corte europea, pur ribadendo che l'art. 6 della Convenzione non detta regole sulla ammissibilità delle testimonianze e sul modo di valutarle, rileva comunque che la mancata audizione dei testimoni, in particolari circostanze, può essere incompatibile con la tutela assicurata dalla Convenzione al diritto di difesa. Così, la condanna basata sulla rivisitazione del giudizio di attendibilità della testimonianza effettuata senza la percezione diretta dell'evento dichiarativo è stata giudicata "iniqua" nella misura in cui non garantisce una affidabile rivalutazione della prova decisiva già assunta.

In sintesi secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo: (a) se la Corte (anche di seconda istanza) ha pieni poteri in ordine alla valutazione della

responsabilità, con integrale cognizione del fatto e del diritto; (b) se l'accertamento della responsabilità avviene attraverso la rivalutazione su base cartolare dei soli contenuti della testimonianza, a prescindere dalla analisi della comunicazione extraverbale; (c) se la nuova valutazione risulta decisiva per la sentenza di condanna e fonda l'*overturning* della sentenza di primo grado: allora il diritto di difesa patisce una lesione, in quanto si nega all'accusato il diritto ad una valutazione affidabile della prova dichiarativa, che in queste condizioni risulta garantita solo dal rispetto del principio di oralità.

Non può non rilevarsi una apparente distonia di tale interpretazione rispetto alla giurisprudenza europea che consente di fondare le sentenze di condanna su dichiarazioni predibattimentali, cartolari anch'esse, qualora queste risultino accompagnate da adeguate garanzie procedurali (si tratta dell'indirizzo inaugurato dalla sentenza emessa nel caso Tahery - Al-Kawaja v. Regno Unito, Corte Edu, Grande camera, 15 dicembre 2011; confermato, tra l'altro, anche dalla pronuncia, nel caso Tseber v. Repubblica Ceca, Corte Edu, 5 sez., 22.11.2012 nonché nella sentenza di Grande camera Schatschaschwili v. Germania, 15 dicembre 2015). La attenuazione delle garanzie dell'accusato è del resto tollerata dalla Corte europea anche quando risulta giustificata dalla necessità di salvaguardare i diritti del teste vulnerabile: la assunzione della testimonianza in incidente probatorio è stata, infatti, ritenuta conforme al diritto convenzionale malgrado la prova non sia assunta dal giudice che accerta la responsabilità (sebbene nel caso della testimonianza incidentale al contenuto "cartolare" fosse associata la videoregistrazione: caso Accardi v. Italia, 3 sez., Corte Edu, 20.1.2005).

Pertanto la Corte europea: (a) legittima l'utilizzo della prova dichiarativa cartolare formata fuori dal contraddittorio per fondare sentenze di condanna ogni volta che emergano adeguate "garanzie procedurali"; (b) legittima il sacrificio dell'oralità quando è in gioco il bilanciamento degli interessi della vittima con quelli dell'accusato (la testimonianza formata in incidente probatorio si presenta anch'essa nello stato "cartolare" al giudice di merito, di regola diverso dal giudice di fronte al quale si è formata); (c) censura, ciononostante, la rivalutazione in appello della prova dichiarativa decisiva rimarcando, con particolare rigore in questo caso, la incompatibilità del sacrificio dell'oralità con le garanzie previste dalla Convenzione.

Ad essere giudicata in contrasto con le garanzie convenzionali è, dunque, non tanto l'uso della testimonianza documentale, quanto l'operazione di *overturning* effettuata su un compendio probatorio deprivato rispetto a quello esaminato dai giudici di prima istanza. La Corte europea non ritiene cioè di certificare l'equità di

un giudizio di condanna che si fonda sulla analisi di un minor numero di elementi rispetto a quelli esaminati dal giudice che aveva deciso l'assoluzione.

Gli elementi probatori disponibili per i due giudizi sono infatti identici solo in apparenza: anche se il contenuto delle dichiarazioni è lo stesso, i giudici di secondo grado non hanno avuto la possibilità di apprezzare il contegno dei dichiaranti, essenziale per la valutazione della loro credibilità.

Si tratta di una interpretazione che valorizza non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (diritto che nei casi analizzati risultava essere stato esercitato di fronte ai giudici di primo grado) ma il diritto dello stesso ad una condanna basata su un percorso valutativo affidabile.

L'orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo ha le caratteristiche per essere valutato come "consolidato" alla luce delle indicazioni che la Corte costituzionale ha fornito con la sentenza n. 49 del 2015. Pur non essendo stato suggellato da un pronuncia di Grande camera infatti, l'interpretazione in questione si presenta univoca e costante, sicché può ritenersi espressione di un orientamento non espressione di una valutazione "episodica", ovvero indotta dalla necessità di risolvere un caso trattato sulla base di regole processuali non omogenee a quelle italiane.

2.5. A questo ricco panorama giurisprudenziale è succeduto l'intervento legislativo che ha modificato l'art. 603 cod. proc. pen. introducendo l'obbligo della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa»

2.6. Delineato il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento il collegio deve valutare, in relazione al caso in esame, se le dichiarazioni cartolari acquisite con la procedura prevista dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. debbano essere rinnovate in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria.

Il collegio ritiene di dare risposta negativa a tale quesito.

In primo luogo si rileva che il preteso obbligo di rinnovazione non promana dal diritto convenzionale: come si è chiarito l'onere di rinnovare l'audizione deriva dalla iniquità della decisione su compendi probatori deprivati e presuppone, pertanto che l'audizione si sia "già" svolta in contraddittorio in primo grado.

Nel caso di specie il Tribunale si limitava ad acquisire le dichiarazioni predibattimentali all'esito della procedura prevista dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.: non essendo stata effettuata alcuna valutazione diretta del teste in primo grado manca il presupposto convenzionale per la rinnovazione, dato che non si registra alcun disallineamento tra le prove utilizzate nel primo grado di giudizio e quelle disponibili per il giudizio di appello.

In secondo luogo: ragioni per disporre la rinnovazione, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non si rinvencono neanche nella giurisprudenza della Corte di cassazione e, segnatamente nei principi di diritto espressi dalle Sezioni unite nelle sentenze emesse nei casi Dasgupta e Patalano.

Invero la sentenza Dasgupta, analizza tutti i casi in cui il giudizio si fonda sull'apprezzamento della prova dichiarativa nella dimensione cartolare ad eccezione di quello in cui tale prova abbia fatto ingresso nel fascicolo del dibattimento all'esito dell'incidente previsto dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.

La *ratio decidendi* che le Sezioni unite esprimono nell'indicare l'obbligo di rinnovazione della testimonianza decisiva come presupposto dell'adempimento dell'onere di motivazione aggravata si fonda sul riconoscimento della complessità delle valutazioni che sostengono la riforma del giudizio che ribalta l'assoluzione cui consegue la affermazione della conseguente necessità che la forza motivazionale della sentenza di secondo grado si esprima non solo su argomenti "logici", ma si consolidi anche attraverso l'apprezzamento diretto delle fonti di prova dichiarativa.

L'aggravamento "strutturale" del giudizio d'appello non conforme ha condotto la Cassazione ad estendere l'area di operatività degli oneri di rinnovazione anche alla sentenza di appello che riformi la sentenza di condanna (Cass. sez. 2, n. 41571 del 20/06/2017, P.G.,P.C. in proc. Marchetta e altro, Rv. 270750: si segnala che la questione per la sua rilevanza è stata rimessa al vaglio delle Sezioni unite)

Tale profonda rivisitazione del processo nel caso di progressione processuale non conforme presuppone tuttavia che la testimonianza sia "assumibile".

Tale circostanza non si verifica nei casi in cui si accerti che il teste sia subornato e che, pertanto, la sua audizione non garantisca l'ingresso nel processo di contenuti probatori credibili e non supporti una percorso valutativo affidabile del compendio probatorio disponibile. Alla base della acquisizione della testimonianza cartolare del dichiarante subornato c'è infatti un giudizio di merito fondato su "elementi concreti" che se non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, non possono neanche risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività (Cass. sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016 - dep. 27/05/2016, P.G. in proc. Kosteva e altro, Rv. 267039).

Il meccanismo acquisitivo previsto dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. presuppone dunque la valutazione della inidoneità del teste al confronto

dibattimentale, ovvero l'accertamento di una sorta di "incapacità sopravvenuta" a rendere una testimonianza, di matrice esogena ed imprevedibile, ovvero non riconducibile a stati patologici o psicologici del dichiarante, ma a violenze e minacce agite da altri.

2.7. Si ritiene dunque che l'accertamento della subornazione del teste effettuata sulla base delle regole previste dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. renda il teste inidoneo a testimoniare, in quanto eventi esterni ed imprevedibili hanno inciso sulla sua capacità di fornire contributi dichiarativi credibili. Tale stato, in assenza di emergenze indicative della sua eventuale modifica è incompatibile con la assunzione della testimonianza in qualunque fase processuale e, dunque, anche nel giudizio di appello.

Pertanto: l'acquisizione in primo grado delle testimonianze cartolari all'esito dell'incidente previsto dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. non implica in grado di appello alcun obbligo di rinnovazione dibattimentale, essendo la matrice della cartolarizzazione individuabile nella subornazione, ovvero in una condizione del testimone incompatibile con l'assunzione diretta della prova dichiarativa (ritenuta necessaria dalle Sezioni unite nelle sentenze Dasgupta e Patalano, ed oggi introdotta nel codice con la riforma dell'art. 603 cod. proc. pen. conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017).

2.8. Nel caso di specie le prove dichiarative alla base sia della assoluzione che del suo ribaltamento sono state acquisite nella dimensione cartolare all'esito dell'incidente ex art. 500 comma 4 cod. proc. pen. Inoltre: nessuna modifica dello stato di subornazione emerge dall'esame delle sentenze che concorrono alla definizione dell'accertamento di responsabilità del Panariello; né tale modifica risulta segnalata dal ricorrente. Non si rinviene, pertanto, alcun vizio della progressione processuale, dato che, in coerenza con le linee ermeneutiche sopra indicate, la Corte territoriale non procedeva legittimamente alla rinnovazione delle prove dichiarative.

3. Il terzo motivo con il quale si contesta l'accertamento di responsabilità in relazione al reato di estorsione è manifestamente infondato.

In materia il collegio ribadisce che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 Cod. Pen. e non semplice connivenza, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dell'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Cass. sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075; Cass. sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200).

Dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito si rileva che l'imputato aveva guidato il motociclo a bordo del quale si trovava il complice armato che, sceso dal mezzo, aveva sparato alle gambe delle vittime di estorsione; secondo la Corte d'appello «lo scopo dell'azione era quello di intensificare e completare la condotta estorsiva giacché Girace non aveva ottemperato alla precedente richiesta» (pag. 11 della sentenza impugnata).

Il contributo del Panariello alla definizione dell'azione estorsiva viene dunque puntualmente individuato nell'azione di accompagnamento del complice armato sul luogo ove la vittima veniva gambizzata: si tratta di una azione che ha rilevanza pienamente "causale", e non agevolatrice, e si insedia in un segmento dell'azione estorsiva espressamente contestata nel capo di imputazione, ovvero quella della azione minatoria violenta, agita attraverso la produzione delle lesioni; non si tratta dunque, come ritenuto dal ricorrente, di un intervento "successivo" alla consumazione del reato, ma di una azione che contribuisce alla perfezione dell'azione minatoria, che sostanzia il tentativo di estorsione, come peraltro si ricava con chiarezza dalla descrizione effettuata nel capo di imputazione della condotta che descrive la minaccia e la violenza.

La motivazione offerta, è pertanto coerente sia con le indicazioni ermetiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali e si sottrae ad ogni censura in questa sede.

4. Infine è manifestamente infondato anche il motivo di ricorso che invoca il riconoscimento del concorso anomalo.

In materia di concorso anomalo il collegio ribadisce che in tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Cass. Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015 - dep. 18/03/2016, P.G. in proc. Cinquepalmi e altro, Rv. 266647; Cass. Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Cass. Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003).

L'inquadramento della condotta del Panariello come concorso anomalo, invocata dal ricorrente si basa sull'erroneo presupposto che l'azione di gambizzazione sia stata successiva all'estorsione, laddove nel capo di imputazione tale azione viene individuata proprio come il fulcro della condotta estorsiva, ovvero come l'azione violenta finalizzata ad ottenere il profitto estorsivo. La riconosciuta piena partecipazione al fatto estorsivo è incompatibile con l'invocato inquadramento,

dato che gli altri reati contestati risultano funzionali alla consumazione del reato maggiore in relazione al quale si riconosce la partecipazione piena, ovvero l'estorsione.

Nel caso di specie la Corte di appello escludeva in via principale la ricorrenza del concorso anomalo, ritenendolo tuttavia riconoscibile in via residuale (pag. 12): si tratta di un passaggio della motivazione che, tenuto conto della incompatibilità del concorso pieno con quello anomalo, è illogico; lo stesso tuttavia non incide sulla legittimità dell'accertamento di responsabilità, che si fonda sulla valorizzazione di dati probatori univoci e convergenti, coerenti con l'inquadramento della condotta del ricorrente come concorso pieno e consapevole (pag. 11 della sentenza impugnata).

5. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2017

L'estensore

Sandra Recchione
Sandra Recchione

Il Presidente

Matilde Cammino
Matilde Cammino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 11 DIC. 2017



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli
Claudia Pianelli